II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1968

che completa la decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

(68/273/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 1967 (1),

considerando che, con la sua decisione del 3 aprile 1968 (2), la Commissione ha istituito un regime di autorizzazione per l'adozione di talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli ;

considerando che i motivi che hanno indotto la Commissione ad instaurare tale sistema sono validi altresí per la fissazione dei prelievi e dei supplementi applicabili allo zucchero e al melasso ; che è pertanto opportuno completare detta decisione,

DECIDE :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, è completato dal seguente comma :

« d) nel settore dello zucchero :

i prelievi e i supplementi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), di detto regolamento ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore l'8 luglio 1968. Essa sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Strasburgo, il 2 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 147 dell'11. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 13.
(3) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.